

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5811 del 09/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino" sita nel Comune di Cesena, Via Montebellino
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6041 del 09/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino" sita nel Comune di Cesena, Via Montebellino.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/06/2018, acquisita al Prot. Unione 26712 e da Arpae al PGFC/2018/9924 del 21/06/2018, da **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE** nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino" sita nel Comune di Cesena, Via Montebellino, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con delibera n. 66 del 06/03/2012 il Comune di Cesena ha concluso la procedura di verifica (Screening) escludendo, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i., il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino", presentato dalla SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, dalla ulteriore procedura di V.I.A. *"in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali"*;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del citato Decreto, con nota Prot. Unione 33308 del 30/07/2018 acquisita al PGFC/2018/12031 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con la medesima Nota il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che in data 06/08/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 34211 e da Arpae al PGFC/2018/12814 del 10/08/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 73187/63 del 15/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10296 del 28/06/2018, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 17/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata giugno 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Dante Neri di Forlì, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 a condizione che siano adottate alcune misure gestionali (es.: orari di lavoro, mezzi utilizzati, flussi di traffico), si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta condizionato al rispetto delle misure indicate nella suddetta Relazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 26/10/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi:

"Vista la relazione tecnica PGFC/2018/17590 del 11/10/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Visto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0268651/P del 24/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/18297 del 24/10/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *"Esaminata la documentazione pervenuta si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera. Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfestazione al bisogno"*;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;"

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE** (C.F./P.IVA 00126420405) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113, per la cava di sabbia di monte all'interno del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino" sita nel Comune di Cesena, Via Montebellino.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le misure indicate nella Relazione Acustica, datata giugno 2018.*
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP con nota del 30/07/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/12031 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisa da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota del 10/07/2018 PGFC/2018/11029 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con delibera n. 66 del 06/03/2012 il Comune di Cesena ha concluso la procedura di verifica (Screening) escludendo, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i., il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino", presentato dalla SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, dalla ulteriore procedura di V.I.A. "in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali". La delibera sopraccitata è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel Parere tecnico redatto dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 19838 del 29/02/12, allegato alla delibera, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri sono qui di seguito indicate:

"9) al fine di limitare la dispersione di polveri, l'attività estrattiva deve essere gestita con le seguenti modalità:

- *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
- *umidificazione, nei periodo secchi, dei depositi di accumulo temporaneo e delle vie di transito non asfaltate;*
- *copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di inattività".*

Con nota PGFC/2018/17590 del 11/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, richiesta dal responsabile dell'endo-procedimento in data 10/07/18 in relazione all'istanza di AUA in oggetto, contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

La ditta svolge attività estrattiva presso la cava denominata "Polo Estrattivo 27 Montebellino" sita in via Montebellino, località San Carlo-Formignano, nel Comune di Cesena. Le emissioni, in forma diffusa, sono prodotte dalle attività di scavo, dall'accumulo temporaneo del materiale escavato, dall'eventuale frantumazione tramite motore con potenza pari a 183 kW, alimentato a gasolio, e dal traffico dei veicoli utilizzati per il trasporto. Le attività si svolgono per 12 mesi/anno, 20 gg/mese e 8 h/g.

CONCLUSIONI - Lo stabilimento produce emissioni diffuse derivanti dalle operazioni tipiche di coltivazione di cava, dal traffico veicolare annesso, nonché dall'eventuale frantumazione del materiale escavato; per il loro contenimento si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Rapporto di Impatto Ambientale e, pertanto, il gestore dovrà provvedere a:

- copertura del carico trasportato mediante teloni;

- nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di inattività;
- gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
- deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri;
- dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio.

Relativamente alla emissione proveniente dal motore diesel del frantoio mobile (183,8 kW, alimentato a gasolio), la stessa è classificabile come scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto, in quanto proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del Decreto A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del Decreto e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0268651/P del 24/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/18297 del 24/10/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *“Esaminata la documentazione pervenuta si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera. Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfezione al bisogno”*;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/06/2018 P.G.N. 26712, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE del MOTORE DEL FRANTUMATORE 183 kW a gasolio

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di coltivazione di una cava per l'estrazione di arenaria tenera-sabbia di monte (tufo) all'interno del Polo estrattivo n. 27 "Montebellino" sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
 - b) nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
 - c) si dovrà provvedere alla copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di inattività;
 - d) gli accumuli di materiale movimentato non dovranno essere ubicati in prossimità dei ricettori presenti;
 - e) si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
 - f) dovrà essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri;
 - g) dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.